



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2020
COM(2020) 769 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

PROTOCOLLO

**CHE MODIFICA L'ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI INTERNAZIONALI
OCCASIONALI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATI CON AUTOBUS
(ACCORDO INTERBUS), ESTENENDO AL REGNO DEL MAROCCO LA POSSIBILITÀ
DI ADERIRE A TALE ACCORDO**

LE PARTI CONTRAENTI,

VISTO l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus)¹ entrato in vigore il 1° gennaio 2003²,

TENUTO CONTO della volontà di promuovere ulteriormente lo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, il turismo e gli scambi culturali al di là dei paesi attualmente candidabili all'adesione,

DESIDERANDO aprire l'accordo Interbus all'adesione del Regno del Marocco,

CONSIDERANDO che il protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo ("il protocollo sul Regno del Marocco") è stato aperto alla firma a Bruxelles tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019,

RICONOSCENDO che durante il suddetto periodo non tutte le parti contraenti hanno firmato il protocollo sul Regno del Marocco,

DESIDERANDO consentire a tutte le parti contraenti di firmare il protocollo,

CONSIDERANDO che sarebbe più opportuno che il protocollo sul Regno del Marocco entrasse in vigore una volta che tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus lo avranno ratificato,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo Interbus è aperto all'adesione solo dei membri della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) e di alcuni altri paesi europei secondo quanto stabilito nell'accordo.
- (2) Il Regno del Marocco, pur avendo lo status di osservatore in seno alla CEMT, non è membro di questa né ha altro titolo per aderire all'accordo Interbus a questo stadio.
- (3) Al fine di aprire l'accordo all'adesione del Regno del Marocco, l'accordo Interbus dovrebbe essere modificato,

HANNO DECISO di modificare l'accordo Interbus di conseguenza e

¹ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

² GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

All'articolo 30 dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Il presente accordo è aperto all'adesione della Repubblica di San Marino, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e del Regno del Marocco".

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 2

Il presente protocollo è aperto alla firma delle parti contraenti dell'accordo Interbus presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del protocollo.

Articolo 3

Il presente protocollo è firmato, approvato o ratificato dai firmatari conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di approvazione o di ratifica sono depositati presso il depositario del protocollo che notificherà il deposito a tutte le altre parti contraenti.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti contraenti hanno depositato i rispettivi strumenti di approvazione o di ratifica presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 5

Il presente protocollo, redatto in lingua inglese, francese e tedesca, ciascuno di questi testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il depositario, che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuna delle parti contraenti.

Articolo 6

Ogni parte contraente provvede alla traduzione corretta del presente protocollo nella sua lingua ufficiale diversa dalle lingue facenti fede di cui all'articolo 5. Copia di ciascuna di queste traduzioni è depositata presso il depositario che trasmetterà una copia di tutte le traduzioni a ciascuna delle parti contraenti.

Articolo 7

Il presente protocollo sostituisce il protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al

Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, che è rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019. Il protocollo precedente non ha più valore giuridico.

Fatto a Bruxelles, il

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Aperto alla firma a Bruxelles.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Albania

Per il Principato d'Andorra

Per la Bosnia-Erzegovina

Per la Repubblica di Moldova

Per il Montenegro

Per la Repubblica di Macedonia del Nord

Per la Repubblica di Turchia

Per l'Ucraina